

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

DETRAZIONE DIRETTA VS. CESSIONE DEL CREDITO E/O SCONTO IN FATTURA

L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Qualsiasi beneficiario del Superbonus 110% può scegliere tra tre diverse opzioni per godere della detrazione fiscale:

UTILIZZO DIRETTO DELLA DETRAZIONE	UTILIZZO INDIRETTO DELLA DETRAZIONE	
	CESSIONE DEL CREDITO	SCONTO IN FATTURA
Il Superbonus 110% può essere utilizzato direttamente dal beneficiario a scapito delle imposte sul reddito e viene ripartito in 5 quote annuali di pari importo.	Si tratta di cedere il corrispondente credito d'imposta a favore di altri soggetti , comprese le banche e gli intermediari finanziari.	Si tratta di uno sconto sul corrispondente dei lavori (massimo 100% della spesa) che viene recuperato sotto forma di credito di imposta pari alla detrazione, dai fornitori che hanno realizzato gli interventi in 5 quote e con possibilità di cessione ad altri soggetti incluse banche e intermediari finanziari.

Una particolarità della terza opzione, lo sconto in fattura, è la possibilità di applicarlo anche parzialmente, per cui il beneficiario può godere direttamente di una parte di detrazione e il fornitore può applicare uno sconto parziale per la restante parte. In seguito entrambi i soggetti possono cedere la quota di detrazione spettante anche ad altri soggetti.

La cessione del credito può essere utilizzata anche per le rate residue non ancora fruite; in questo caso si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Inoltre a differenza dello sconto in fattura, la cessione non può essere fatta in misura parziale, e può essere effettuata nei confronti dei seguenti soggetti:

- fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);
- banche e intermediari finanziari.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

FRUIZIONE DIRETTA	FRUIZIONE INDIRETTA	
	CESSIONE DEL CREDITO	SCONTO IN FATTURA
<p>La detrazione diretta dalle imposte sul reddito viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo e viene utilizzata nella Dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi) relativa al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa (dichiarazione da presentare nell'anno successivo).</p>	<p>Nel caso di cessione del corrispondente credito d'imposta o per lo sconto in fattura è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisire l'asseverazione dei requisiti tecnici, l'attestazione sulla congruità delle spese sostenute e il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per l'accesso al Superbonus trasmettendone una copia telematicamente all'ENEA; • comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche tramite i professionisti incaricati, l'opzione per la cessione/sconto in fattura attraverso il modello denominato "Comunicazione dell'opzione" entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata; • controllare che l'Agenzia delle Entrate abbia messo a disposizione, nel cassetto fiscale del cedente e in quello del cessionario o del fornitore, l'importo del credito d'imposta spettante; • il cessionario o il fornitore devono accettare telematicamente il credito d'imposta e utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 in 5 quote annuali costanti, oppure cedere il medesimo credito ad altri soggetti comprese banche ed intermediari finanziari. 	



I LIMITI

Nei casi di cessione del credito e di sconto in fattura sussistono alcuni limiti per i cessionari o per i fornitori:

I crediti acquisiti devono essere utilizzati nell'anno e la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può, né essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.

Per la cessione del credito non si applica né il limite massimo di compensabilità pari a 700.000 € dei crediti di imposta e dei contributi (portato a 1.000.000 € per il 2020), né il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Non sono ammessi più di 2 SAL (Stati di Avanzamento dei Lavori) per intervento. Ogni SAL deve coprire almeno il 30% dell'intervento e per ognuno di essi è necessario il rilascio dell'asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.